

Scheda 16 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 226 del Trattato CE**

“Valutazione di impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell'intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sull'applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell'Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie, in quanto si ritiene che la Valutazione di Impatto ambientale possa essere effettuata con ricorso alle strutture amministrative e tecniche esistenti.

Scheda 17 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4801- ex articolo 226 del Trattato CE**

Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo (UD).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

Inosservanza della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e delle Direttive 75/442/CEE sui rifiuti, della direttiva 76/464 sull'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità e 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

La Commissione europea, contesta le deroghe previste nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3182/2002, avente ad oggetto disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio ambientale nel settore della depurazione delle acque reflue nel Comune di Tolmezzo.

Le Autorità italiane hanno chiarito che tale facoltà derogatoria si è concretizzata unicamente nella mera abbreviazione dei termini di legge per l'espletamento della procedura VIA e che si è proceduto alla pubblicazione a mezzo stampa dell'avvenuto deposito di elaborati e documentazioni progettuali, ivi compreso lo studio di impatto ambientale, ai fini dell'eventuale consultazione e presentazione di osservazioni da parte del pubblico.

Da ultimo, è stata comunicata l'adozione del decreto commissariale n. 62 del marzo 2006, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di adeguamento e completamento del sistema depurativo consortile in Comune di Tolmezzo ed è stata aggiudicato in via definitiva all'ATI Passavant Impianti S.p.A. il relativo appalto, a seguito di gara europea.

Nello stesso mese si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il cui programma è stato revisionato nel settembre 2006, a seguito della consegna definitiva. Sullo stato di avanzamento dei lavori viene fornito alla Commissione un aggiornamento periodico che al momento non evidenzia ritardi.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato una messa in mora ex articolo 226 del trattato CE in data 10 marzo 2003, alla quale hanno fatto seguito diverse note del Ministero dell'Ambiente (l'ultima del maggio 2007), che dovrebbero esaudire le richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere a carico del bilancio dello Stato. Le misure di salvaguardia del sito in questione, adottate dalle Regioni ed Enti interessati, sembrano rientrare, infatti, in una pianificazione di tutela ambientale già operativa, a prescindere dalla procedura di infrazione.

Scheda 18 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/5170 - ex articolo 226 del Trattato CE**

"Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 1° aprile 2004, ha sostenuto che la Repubblica italiana, con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nella parte in cui non prevede un obbligo di integrazione e aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativamente a opere singolarmente individuabili come "grandi opere", in tutti i casi in cui vi sia una differenza significativa tra l'impatto globale del progetto definitivo (al quale deve essere rilasciata l'autorizzazione a costruire) e l'impatto globale del progetto preliminare (su cui è stata effettuata la procedura di V.I.A.), è venuta meno agli obblighi derivanti dalle predette direttive.

In particolare, è solo nel caso in cui la differenza tra progetto preliminare e definitivo viene considerata "sensibile" che si procede ad una successiva valutazione dell'entità delle modificazioni degli impatti ambientali del progetto e, quindi, alla decisione di disporre o meno un aggiornamento della V.I.A.. La Commissione evidenzia, invece, come il citato art. 2 prevede una valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti che, per loro natura, dimensione o ubicazione, presentino un notevole impatto ambientale.

Non ritenendo esaustive le argomentazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 9 luglio 2004.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 la Commissione ha notificato un secondo parere motivato complementare, in cui si dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1 della Direttiva in questione.

Da parte nazionale, da ultimo, è stato comunicato alla Commissione l'adozione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 che dovrebbe consentire di superare i rilievi mossi dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/5394- ex articolo 226 del Trattato CE**

"Inceneritore di Brescia – costruzione della terza linea".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Violazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e della Direttiva 2000/76/CE.

Con messa in mora in data 19 dicembre 2003, la Commissione ha sostenuto che la Repubblica italiana, non avendo sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di "terza linea" dell'inceneritore ASM di Brescia alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex artt. da 5 a 10 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE (concernente la valutazione ambientale di determinati progetti pubblici o privati), è venuta meno agli obblighi della Direttiva stessa.

Infatti, la Commissione evidenzia come l'art. 2, n. 1 della suddetta Direttiva prevede una valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione per quei progetti che per loro natura, dimensione o ubicazione presentino un notevole impatto ambientale, e che l'art. 4, n. 1 dispone che debbono essere oggetto di valutazione, tra gli altri, anche gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi per incenerimento o trattamento chimico, essendo ricompresi nell'allegato I della Direttiva citata. Inoltre, la Commissione contesta alle autorità italiane:

- di non aver reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della "terza linea" dell'inceneritore per un periodo di tempo adeguato per poter far esprimere al pubblico le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente;
- di non aver messo a disposizione del pubblico le decisioni relative a tale comunicazione insieme con una copia del provvedimento di autorizzazione.

Da parte nazionale, è stato precisato di aver inizialmente escluso il progetto di "terza linea" dalla valutazione dell'impatto ambientale, in quanto autorizzato all'esercizio in base alle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del decreto legislativo n. 22/97, in adesione all'art. 11 della Direttiva 75/442/CEE modificata e che, in ogni caso, esso è stato sottoposto al procedimento di valutazione, con giudizio positivo, come si evince dal decreto interministeriale 3 giugno 2005. E' stato anche rappresentato di aver proceduto a diversi atti di pubblicità e a misure di consultazione conformemente all'art. 12 della Direttiva 2000/76.

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2007 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla causa C-255/05 in cui si dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui alle predette direttive.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2049** - ex articolo 226 del Trattato CE

"Non conformità della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Violazione

Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003 sostiene che la Repubblica italiana mantiene nel proprio ordinamento, sia a livello statale che regionale, una disciplina sulla V.I.A. che, tra l'altro:

- non è totalmente aderente alle disposizioni della citata Direttiva;
- fa riferimento ad una lista di progetti che non è conforme a quella di cui agli allegati I e II della Direttiva medesima.

Le Autorità italiane, a seguito di un incontro con la Commissione nel 2004, hanno comunicato la loro intenzione di modificare l'ordinamento sulla V.I.A. sia statale che regionale e nell'ambito dell'iter procedurale hanno trasmesso i provvedimenti adottati e da adottare al riguardo. Da ultimo, nel maggio 2006, la Presidenza del Consiglio ha inviato alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" (adottato in attuazione di specifica delega prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") nel quale sono state trasposte diverse Direttive comunitarie ricadenti nel "Settore Ambiente".

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato, in cui si dichiara la non conformità della normativa italiana alla citata Direttiva 85/337/CEE.

L'Italia nel corso del 2005 ha trasmesso ulteriori informazioni e nel 2006 ha inoltrato il summenzionato decreto legislativo n. 152/2006 che, conformando la legislazione nazionale al diritto comunitario, dovrebbe fornire adeguata risposta alla Commissione.

E' attesa, quindi, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077** ex art. 226 del Trattato CE

"Discariche abusive esistenti sul territorio italiano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

La Commissione, sulla base di varie denunce, di interrogazioni parlamentari e di un rapporto del Corpo forestale dello Stato del 2002, che cataloga più di 4800 discariche abusive sul territorio italiano, di cui 705 con rifiuti pericolosi, rileva che le autorità italiane non hanno osservato gli obblighi derivanti dalle Direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE; n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e n. 99/31/CE relativa alle discariche.

In particolare, la Commissione, con lettera di messa in mora dell'11 luglio 2003 contesta al Governo italiano di non aver adottato i provvedimenti necessari affinché:

- i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per l'uomo e per l'ambiente e sia vietato il loro abbandono, scarico e smaltimento incontrollato;
- i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti in stabilimenti assoggettati ad autorizzazione dell'autorità competente;
- i rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati in ogni luogo in cui siano depositati.

Sottolinea, inoltre, che, entro il luglio 2002;

i gestori di discariche già in funzione nel luglio 2001 (o già in possesso di un'autorizzazione) presentino un piano di riassetto delle discariche stesse, ivi comprese le misure correttive eventualmente necessarie

- obbligo di adozione, da parte delle Autorità, a seguito della presentazione di detto piano di riassetto, di una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni.

In data 19 dicembre 2003, la Commissione europea ha inviato un parere motivato invitando l'Italia ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto UE.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 26 aprile 2007 una sentenza ex art. 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione nei confronti dell'Italia (Causa C – 135/05).

La Commissione ha successivamente chiesto alle autorità italiane, con nota del Maggio 2007, notizie sulle misure intraprese per conformarsi alla sentenza della Corte. A tale richiesta, le autorità italiane hanno dato seguito inviando gli elementi informativi disponibili.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 226 del Trattato CE**

Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 19 dicembre 2003, rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ha trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in modo non conforme alla Direttiva stessa.

In particolare, La Commissione osserva che l'Italia, per quanto riguarda i veicoli a tre ruote, non ha previsto disposizioni affinché gli operatori istituissero sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura tecnicamente fattibile, delle parti usate (allo stato di rifiuto), asportate al momento della riparazione dei veicoli nonché ad assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale (articoli 3 e 5 della Direttiva). Inoltre, contesta al Governo italiano di non avere fornito informazioni sulle ragioni per le quali, relativamente alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio, per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, sono state previste delle soglie inferiori a quelle standard.

Per quanto riguarda, poi, la trasposizione dell'articolo 8 della Direttiva mediante l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione censura la Repubblica italiana in quanto la stessa ha omissso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti debbono corrispondere a quanto richiesto dagli impianti di trattamento.

Le osservazioni formulate dalle autorità italiane, in particolare a seguito del parere motivato del 22 dicembre 2004, non sono state ritenute soddisfacenti da parte della Commissione, che ha proposto un ricorso alla Corte di Giustizia.

Il Governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso era ormai divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 149/2006, concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso".

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 24 maggio 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia, accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 ex art- 226 del Trattato CE**

"Errata applicazione della Direttiva 99/31/CE- Discariche rifiuti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

La Commissione ha evidenziato la violazione degli obblighi derivanti da diversi articoli della Direttiva 99/31/CE - Discariche rifiuti, peraltro recepita con ritardo nell'ordinamento italiano.

In particolare, con messa in mora del 17 ottobre 2003, la Commissione ha evidenziato che la disciplina dell'articolo 14 della direttiva si deve applicare alle discariche preesistenti, per tali intendendosi quelle discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione, o che erano comunque già in funzione, alla data del 16 Luglio 2001.

Ai sensi del predetto art. 14, le discariche preesistenti al recepimento della direttiva (data recepimento 16.07.2001) possono rimanere in funzione soltanto qualora vengano soddisfatte le condizioni stabilite nel medesimo articolo: l'elaborazione, da parte del gestore della discarica, di un piano di riassetto che dovrà essere approvato dalla autorità competente; una decisione definitiva, da parte della autorità competente, circa il proseguimento delle operazioni alla base del piano di riassetto presentato; espressa autorizzazione allo svolgimento dei necessari lavori per l'attuazione del piano.

La normativa nazionale, contrariamente a quanto statuito dalla Direttiva, definisce "preesistenti" non solo le discariche funzionanti prima del 2001 ma anche quelle funzionanti alla data 23 Marzo 2003 (data di entrata in vigore del Decreto di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno), assoggettando pertanto anche le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione tra il 2001 ed il 2003 alla disciplina prevista dall'articolo 14, anziché alla disciplina delle nuove discariche.

La definizione di "discarica preesistente", quindi, costituisce un limite illegittimo all'applicazione della disciplina riguardante le nuove discariche.

In data 19 dicembre 2005, la Commissione ha emanato un parere motivato, con il quale ha invitato l'Italia ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 26 Ottobre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso contro l'Italia ex 226 TCE.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4762 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Progetto MOSE - Modulo Sperimentale elettromeccanico (Venezia)

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Regione Veneto- Comune di Venezia

Violazione:

La Commissione rileva la violazione delle Direttive 79/409/CE (sulla protezione degli uccelli selvatici) e 92/43/CE (Direttiva habitat).

La Commissione fa riferimento al progetto Mose, consistente in un sistema di dighe mobili tese a contenere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, evidenziando come tale progetto sia stato approvato, a mezzo della delibera del 3 Aprile 2003 del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, senza essere stata previamente espletata una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE) per determinare l'eventuale impatto negativo prodotto dal progetto sull'insieme delle zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ed I.B.A. presenti sul territorio.

In particolare la Commissione rileva che, in luogo della summenzionata valutazione d'incidenza, sia stato semplicemente condotto uno studio che ha tenuto in considerazione solo alcuni dei siti Z.P.S. e S.I.C. presenti, ignorando completamente la zona I.B.A. 066.

Se la procedura fosse stata espletata, avrebbe evidenziato la dannosità del progetto per l'habitat della Laguna, determinando pertanto l'obbligo, tra l'altro, di adottare misure di salvaguarda idonee a contenere l'inquinamento ed il degrado ambientale.

La Commissione, quindi, rappresentando l'omessa adozione delle menzionate misure, contesta la legittimità della realizzazione del Progetto Mose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Messa in Mora Complementare ex 226 TCE in data 19.07.2007

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In questo stadio della procedura non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046- ex articolo 226 del Trattato CE**

“Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE.

Si fa riferimento, in particolare, al progetto di ampliamento e di adattamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurna nel “Parco Nazionale dello Stelvio”, che costituisce una Zona di Protezione Speciale: la Commissione evidenzia come la realizzazione del progetto in questione abbia avuto un impatto negativo nei confronti dell'ambiente nonché, segnatamente, come il progetto in questione sia stato realizzato senza aver previamente espletato una regolare procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

È stato altresì rilevato che, se la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale fosse stata espletata, questa avrebbe prodotto dei risultati negativi, e la realizzazione del progetto sarebbe stata pertanto legittima solamente qualora giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed in assenza di soluzioni alternative.

La Commissione ha quindi ulteriormente precisato che, nonostante l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la realizzazione di un progetto dannoso per una Zona di Protezione Speciale impone comunque l'adozione di misure di compensazione da parte dello Stato, misure che lo Stato italiano ha omesso di adottare nella realizzazione del progetto in questione.

Un ultimo profilo di illegittimità sollevato dalla Corte riguarda il mancato riconoscimento, al Parco Nazionale dello Stelvio, di uno status giuridico che possa garantire la protezione delle specie di uccelli indicate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato all'Italia la lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003. Successivamente, la Commissione ha emesso il Parere Motivato in data 7 luglio 2004, per non corretta applicazione degli articoli 4, commi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, commi da 2 a 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE.

In data 22 luglio 2005 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex articolo 226 TCE.

Allo stato attuale, la Corte non si è ancora pronunciata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/5023 e 2003/5138- ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione delle Direttive 79/409/CE e 92/043/CE – Conservazione habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano, deliberando la realizzazione della strada forestale Kofleram del SIC- ZPS IT 3110017 “Parco Naturale Vedrette di Ries – Aurina”, nonché di un sentiero attrezzato tra Vallelunga e l'alpe Stenia all'interno del Sito Natura 2000 “Parco naturale Puez-Odle”, sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla Direttiva 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dalla Direttiva 92/043/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali.

La Commissione, in particolare, evidenzia come questi progetti siano stati realizzati nonostante la Ripartizione Natura e Paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano avesse previamente constatato la dannosità dell'impatto che tali progetti avrebbero prodotto sull'habitat circostante; la Commissione, pertanto, afferma che, ai sensi della menzionata normativa comunitaria, un progetto di cui sia stato appurato l'impatto negativo sulla flora e fauna di determinati siti possa essere realizzato solo qualora ciò sia reso necessario da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ed a condizione che siano state previamente prese in considerazione possibili soluzioni alternative meno dannose per l'ambiente; la realizzazione del progetto, quindi, una volta soddisfatte queste condizioni, deve essere accompagnata da idonee misure compensative del danno arrecato alla natura.

La Provincia, non avendo osservato i summenzionati obblighi, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Con lettera del 30 marzo 2004, la Commissione ha avviato la messa in mora della Repubblica italiana. In data 7 Luglio 2004 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alla Procedura di Infrazione adeguandosi ai rilievi sollevati dalla Commissione: le delibere di approvazione dei progetti sono state annullate dal TAR e le sentenze di annullamento, essendo decorso il termine per proporre impugnazione avverso di esse, sono divenute inappellabili.

Si attende, quindi, l'archiviazione della procedura..

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/0059 ex art. 228 del TCE**

“Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con sentenza del 12 gennaio 2006, la Corte di giustizia ha accertato che il governo italiano è venuto meno agli obblighi comunitari, in quanto non ha adottato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

In realtà, successivamente alla sentenza della Corte di giustizia, nel maggio 2006, l'Italia ha provveduto a comunicare a Bruxelles il testo del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con il quale il governo italiano ha, dagli art. 73 a 176, dato attuazione alla direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, però, ha ritenuto che non tutte le disposizioni della direttiva siano state trasposte nell'ordinamento nazionale per mezzo del decreto legislativo n. 152/2006 e più specificamente, ritiene che non risultano ancora recepiti, rispetto all'art. 4 della suddetta direttiva, il paragrafo 4, lettera c) e il paragrafo 5 lettere a) e b).

Con lettera del febbraio 2007 l'Amministrazione competente – dopo aver sottolineato che l'inadempimento contestato con la suddetta sentenza era meramente formale, in quanto faceva riferimento al mancato recepimento *entro il termine prescritto*, e che dal punto di vista sostanziale il recepimento sia avvenuto con il d.lgs. n. 152/2006 – ha informato la Commissione che è già in atto una revisione del decreto n. 152/2006 al fine di effettuare una corretta trasposizione del paragrafo 4, lett. c), del paragrafo 5, lett. a) e b) e del paragrafo 7 dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 228 del Trattato CE. In precedenza si era già conclusa la fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE con sentenza della Corte di giustizia del gennaio 2006.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 – Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio .

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce, relativa al trattamento delle acque superflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque superflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora ex articolo 226 TCE in data 07.07.04.

Le Autorità, dando seguito ai rilievi formulati, hanno trasmesso una ricognizione della normativa nazionale che stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, ed ha motivato il carattere contraddittorio delle informazioni trasmesse facendo presente che, all'epoca in cui le Regioni predisponavano le informazioni, era assente una normativa di settore chiara.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2116 ex art. 226 del Trattato CE**

Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione:

La Commissione rileva la violazione degli articoli 8 e 11 della Direttiva 96/62/CE, nonché degli articoli 4 e 5 della Direttiva 99/30/CE.

In particolare, la Commissione rileva l'omessa trasmissione da parte dell'Italia, entro il 31/12/2003 (termine stabilito dalla normativa comunitaria), delle informazioni riguardanti i piani ed i programmi elaborati per ridurre la presenza di determinate sostanze (biossido di azoto, ossido di azoto e articolato) nelle zone e negli agglomerati dove tali sostanze superano il limite fissato dalla Direttiva 99/30/CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle osservazioni formulate affermando di aver già provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti a mezzo dei questionari sintetici previsti dall'articolo 1 della Decisione 2004/224/CE; hanno altresì ribadito come, ai sensi del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere il testo integrale dei programmi elaborati sussiste solo se espressamente richiesto dalla Commissione (successivamente alla trasmissione delle informazioni sintetiche).

Stato della Procedura:

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 7 luglio 2004. E' seguita la notifica di un Parere Motivato ex articolo 226 TCE in data 10 Aprile 2006.

Le autorità italiane, comunque, hanno adempiuto alle richieste formulate dalla Commissione trasmettendo il testo integrale dei programmi.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

Violazione:

La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

Stato della Procedura

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. È seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. La Regione Sardegna (nota del 15/02/07) ha recepito le prescrizioni imposte dalla Commissione apportando degli emendamenti alla legislazione regionale in materia, mediante l'approvazione della Legge regionale n. 4/2006.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Regione Veneto.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini della salute e della sicurezza pubblica, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, ovvero per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura e/o la detenzione di determinati uccelli in piccole quantità.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, comunque, dovrà contenere i seguenti elementi: le specie di uccelli selvatici di cui, derogando alla Direttiva, si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione, specificando altresì quali siano i mezzi, gli impianti ed i metodi impiegati; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la normativa italiana, segnatamente la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo, viene evidenziato il fatto che la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non hanno tenuto conto della necessità di garantire, comunque, un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE è stata notificata in data 12 ottobre 2005.

Le Autorità italiane hanno dato seguito alla procedura d'infrazione adeguando la normativa regionale, nella seduta del Consiglio Regionale del 31 luglio 2007, conformemente ai rilievi sollevati dalla Commissione. Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.